

RACCOMANDATA A.R.

Sig.

Oggetto: rinegoziazione tassi d'interesse mutui ipotecari.

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n.235 del 17 novembre 2020 è stata approvata la modifica dell'art. 7 del regolamento per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente che ha rideterminato i tassi di interesse da applicare ai mutui concessi dall'Istituto con la previsione di una diminuzione dello 0,60% rispetto agli attuali valori.

Alla luce della nota situazione emergenziale in atto, la rideterminazione dei tassi d'interesse è stata estesa all'intera massa dei mutui in essere compresi quelli concessi al personale in quiescenza ed ai superstiti per i quali l'abbattimento sarà applicato al tasso d'interesse praticato a ciascun mutuatario alla data della suddetta deliberazione.

Considerato che i mutui già in essere sono originati da un atto negoziale, la cui modifica presuppone un'espressa manifestazione di volontà della parte mutuataria, qualora Ella intenda beneficiare della rinegoziazione dei tassi d'interesse dovrà, unitamente alla copia del documento di identità sottoscrivere e restituire il modulo di adesione allegato tramite raccomandata RR, alla Direzione regionale che ha in gestione il Suo mutuo.

Si precisa inoltre che condizione indispensabile per poter beneficiare dell'abbattimento del tasso è che Ella, a tutto il mese precedente la data di sottoscrizione dell'atto di adesione, sia in regola con tutte le clausole contrattuali, ivi compresa la regolarità dei pagamenti delle rate e degli accessori nelle forme contrattualmente convenute.

Per i mutui non rinegoziabili per irregolarità nel piano di ammortamento, la rinegoziazione sarà possibile solo previa verifica dell'avvenuta normalizzazione della situazione debitoria e la decorrenza sarà, quindi, quella del primo giorno del mese in cui avverrà la completa regolarizzazione dei pagamenti da parte del mutuatario.

Come previsto dalla delibera fanno eccezione a tale regola i casi in cui il mutuatario abbia aderito alla legittima possibilità di sospendere le rate del proprio mutuo perché residente in uno dei territori coinvolti, negli anni, in eventi sismici.

Infine, per quanto riguarda gli effetti della rinegoziazione essi decorreranno:

- dal 1 novembre 2020 per i mutuatari i cui atti di adesione saranno sottoscritti entro il 17 marzo 2021;
- dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la sottoscrizione dell'atto di adesione se quest'ultima avverrà oltre il 17 marzo 2021.

Il Direttore centrale
F.to dott. Carlo Gasperini